

cassazione. Tanto è vero che l'articolo terzo va commisurando il valore della tassa sopra la carta filigranata, sulla quale si scrivono questi determinati atti secondo la qualità dell'autorità giudiziaria per la quale questi atti devono servire.

Dunque non si tratta di atti di cancellieri e di uscieri *extra* giudiziari, ma si tratta di atti di cancellieri e di uscieri relativi a contestazione giudiziaria. Altrimenti non avrebbero senso quelle parole: « sarà munito di un bollo da lire 2 innanzi ai pretori, da lire 3 innanzi ai tribunali civili e correzionali, e di commercio, ed alle Corti d'appello, ed alle Corti di cassazione. » Sicchè tutti questi atti, di cui parla l'onorevole Picardi, a me pare che verrebbero ad essere contemplati dal comma terzo dell'articolo 5, il quale parla appunto di tutti gli atti e documenti non indicati nella presente legge e che fanno seguito agli atti di protesto cambiario per atto di uscire.

Io credo che con queste dilucidazioni verranno meno le osservazioni che si sono fatte contro l'articolo 5.

PICARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma è la terza volta.

PICARDI. Per fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare per fatto personale.

PICARDI. L'onorevole Nocito mi ha attribuito opinioni che credo di non avere espresso alla Camera, e parmi che tanto l'onorevole relatore, quanto l'onorevole ministro, nel rispondermi, abbiano, a differenza dell'onorevole Nocito, nettamente compreso quello che io diceva. Non ho mai ritenuto che gli atti, di cui è cenno nel primo comma dell'articolo 3, non siano atti giudiziari; io ho richiamato l'attenzione della Camera sull'ultimo comma dell'articolo 3, il quale pone in un fascio tutti gli atti, che, secondo la definizione data, giudiziari non sono; e citava ad esempio gli atti di notificazione delle cessazioni, e delle denunce di finita locazione. E, per parlare anche di un altro genere di atti, ricorderò quelli di semplice intimazione per fare incorrere nelle conseguenze della mora, e fra tali atti non vuoi obliare quello che nelle città commerciali ha una grandissima importanza che ora alla mente mi sovviene, e che la legge richiede per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 97 del Codice di commercio, in cui è detto che in tutte le vendite a termine, per avere la risoluzione *ipso iure*, è necessario che si proceda ad un atto di *messa in mora* prima che scada il termine.

Mi risponderete, signori, che questi sono atti giudiziari? Questi non lo sono. Mi risponderete che volete colpirli di una tassa nuova? Ma allora ditelo

chiaramente, e non chiamate questa una legge con cui si distribuiscono in altra forma le tasse giudiziarie per le spese dei cancellieri: diciamo apertamente che trattasi di una nuova tassa che si impone ai contribuenti, e che coloro che la votano la votano certamente come tale. (*Benissimo!*)

Con quest'intendimento ho proposto la soppressione di quest'ultimo comma ed un emendamento all'articolo 5 che ho presentato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Non ho detto che l'onorevole Branca avesse considerato come atti giudiziari quei tali atti dei quali egli parlò. Ma appunto perchè non sono atti giudiziari, credo che non rientrino nell'articolo 3, il quale parla di atti giudiziari, ma credo che rientrino nella terza parte dell'articolo 5, il quale espressamente stabilisce una disposizione più giusta per gli atti che non sono giudiziari.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cominciamo a parlare dell'articolo 3; dell'articolo 5 parleremo quando vi saremo giunti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi unisco alle dichiarazioni degli onorevoli membri della Commissione Indelli, Righi e Celesia. Del resto mi pare impossibile, ripeto, che si vogliano sollevare questioni sopra un articolo che è tutto a favore dei contribuenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Ho chiesto di parlare per chiedere uno schiarimento all'onorevole guardasigilli. Io gli domando se le esecuzioni siano e atti di procedura ed atti giudiziari.

Non negherete che gli atti di esecuzione siano atti di procedura. Sta nella procedura civile che gli atti d'esecuzione delle sentenze dei conciliatori debbano farsi dagli uscieri di pretura e quindi dalla pretura. Si dovrà dunque per avere il valore di 3 lire pagare una sentenza del giudice conciliatore, poi andare alla pretura e pagare lire 2 40 per sola carta, poscia altre somme, in guisa che, finita la procedura, si saranno sborsate venti lire.

Si è pensato d'armonizzare questa disposizione con quanto dice il Codice di procedura relativamente alle sentenze dei conciliatori? E si è dichiarato che le sentenze di conciliazione fossero in quanto alla loro iscrizione dichiarate esenti di bollo?

Questa legge si è fatta perchè coloro che hanno denaro, facciano liti e non ne facciano coloro che non ne hanno. Infatti, chi ha bisogno di ricorrere